

Codice A1811B

D.D. 2 dicembre 2025, n. 2370

**Approvazione dello schema di convenzione per la risoluzione dell'interferenza tra il collettore fognario esistente in attraversamento alla sede ferroviaria al km 9+430 nell'ambito dello scalo di Torino Orbassano e le opere per la realizzazione della nuova fermata San Luigi di Orbassano. Impegno della somma di € 615.419,24 sul capitolo 200104/2025 a favore di S.I.TO S.p.a. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ...**



**ATTO DD 2370/A1811B/2025**

**DEL 02/12/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di convenzione per la risoluzione dell'interferenza tra il collettore fognario esistente in attraversamento alla sede ferroviaria al km 9+430 nell'ambito dello scalo di Torino Orbassano e le opere per la realizzazione della nuova fermata San Luigi di Orbassano. Impegno della somma di € 615.419,24 sul capitolo 200104/2025 a favore di S.I.TO S.p.a. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 – Annualità 2025

Premesso che:

l'attraversamento dell'esistente collettore fognario (dissipatore di scarico acque bianche al Torrente Sangone) al Km 9+430 nell'ambito dello scalo di Torino Orbassano è regolato dalla Convenzione n. 24/1990 Rubrica Atti Compartimento di Torino stipulata in data 29 gennaio 1990 (Allegato n. 1), tra l'Ente Ferrovie dello Stato Compartimento di Torino – Ufficio Finanze e Patrimonio (RFI) e la Società Interporto di Torino S.p.a. (S.I.TO);

all'art. 6 della Convenzione di cui al precedente punto, è stabilito che “quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti o della proprietà ferroviaria, oppure perché ritenuto necessario per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, occorresse apportare variazioni od ampliamenti di qualsiasi natura all'attraversamento che forma oggetto della presente Convenzione oppure occorresse spostare l'attraversamento stesso, S.I.TO sarà in obbligo di provvedervi a sue cure e spese, entro il termine di tempo che gli sarà prescritto dalle Ferrovie, attenendosi alle norme stabilite nel presente atto”;

RFI deve realizzare la nuova Fermata San Luigi di Orbassano, della nuova Linea del Servizio Ferroviario Metropolitano SFM5, intervento previsto e finanziato dal Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti 2022-2026, Rigo P216 “Completamento Fermate SFM di Torino”;

il collettore fognario S.I.TO al Km 9+430 nello scalo di Torino Orbassano risulta interferente

rispetto al progetto di realizzazione delle opere della nuova Fermata San Luigi di Orbassano;

RFI, in ragione dell'urgenza nell'addivenire alla risoluzione dell'interferenza di cui trattasi, in quanto Committente degli interventi per la realizzazione della nuova Fermata San Luigi di Orbassano, ritiene più efficiente provvedere direttamente alla stessa, rimanendone comunque il costo integralmente a carico di S.I.TO.

Dato atto che:

le aree su cui ricade l'opera sono date in gestione a S.I.TO dalla Regione in forza della convenzione Regione Piemonte – S.I.TO SpA del 11 luglio 1988 – registrata all'Ufficio Atti Privati di Torino in data 12 luglio 1988 al n. 989 con la quale viene riconosciuto a S.I.TO il rimborso del costo dell'intervento come di seguito dettagliato, con le modalità previste dalla convenzione oggetto del presente provvedimento;

le opere consistono essenzialmente nella realizzazione di una opera di protezione del manufatto di cui sopra, mediante l'esecuzione di n. 2 file di pali trivellati di diametro 800 mm, realizzati in calcestruzzo armato a monte ed a valle dello stesso, con successiva realizzazione di una platea, anch'essa in calcestruzzo armato, a copertura del collettore e in appoggio ai predetti pali;

il costo dell'intervento per la risoluzione dell'interferenza ammonta a € 615.419,24 – IVA e spese generali comprese, come dettagliato nel quadro economico:

- Progettazione e verifiche € 36.710,72
- Importo Lavori € 486.201,72
- Oneri della Sicurezza € 25.589,56
- Somma lavori e prestazioni € 548.502,00**
- Spese Generali (2%) € 10.970,04
- Somma con spese generali € 559.472,04**
- IVA (10%) € 55.947,20

-----  
**Totale € 615.419,24**

viste le DD.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 e n. 5-1482 con cui la Giunta regionale ha autorizzato la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2025-2027 assegnando in particolare la somma di € 700.000,00 sul capitolo 200104/2025;

richiamata la nota prot. n. 39311 del 3 settembre 2025 con cui il Direttore Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato per gli adempimenti di competenza, le risorse finanziarie al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture e, in particolare, l'importo di € 700.000,00 sul capitolo 200104/2025, con la specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite massimo per l'impegno di spesa, anche nel caso in cui l'assegnazione sia inferiore allo stanziamento;

valutato che l'importo di € 615.419,24 costituisce la quota che la Regione Piemonte deve erogare a S.I.TO, come convenuto durante l'incontro tra le parti del 25 marzo 2025, affinché quest'ultima provveda alla liquidazione della somma sostenuta da RFI relativamente alla quota lavori per € 615.419,24 – IVA e spese generali comprese;

verificata la disponibilità di cassa;

ritenuto di provvedere all'impegno di spesa di € 615.419,24 a favore di S.I.TO. Sp.A. codice Fiscale

e Partita IVA 03717710010 (codice beneficiario 13376) sul capitolo di spesa n. 200104 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per la risoluzione dell'interferenza tra il collettore fognario esistente in attraversamento alla sede ferroviaria al km 9+430 nell'ambito dello scalo di Torino Orbassano e le opere per la realizzazione della nuova fermata San Luigi di Orbassano (CUP J74J17000010001);

verificato che il programma di pagamenti conseguenti agli impegni da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ritenuto infine necessario procedere all'approvazione dello schema della Convenzione allegato alla presente determinazione dirigenziale quale sua parte integrante e sostanziale, per disciplinare i rapporti tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e S.I.TO S.p.A. per la risoluzione dell'interferenza tra le opere della nuova Fermata San Luigi di Orbassano e il collettore fognario S.I.TO (dissipatore di scarico acque bianche al Torrente Sangone) al Km 9+430, nell'ambito dello scalo di Torino Orbassano, mediante progettazione e realizzazione delle opere di protezione scatolare del collettore S.I.TO;

dato inoltre atto che è facoltà delle parti apportare modifiche non sostanziali allo schema di convenzione approvato con il presente provvedimento.

tutto quanto sopra premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)", pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2023;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027;
- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di

previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

- la legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

*determina*

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, RFI S.p.A e S.I.TO S.p.A., CUP J74J17000010001 allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale in ordine alla risoluzione dell'interferenza tra le opere della nuova Fermata San Luigi di Orbassano e il collettore fognario S.I.TO (dissipatore di scarico acque bianche al Torrente Sangone) al Km 9+430, nell'ambito dello scal o di Torino Orbassano, mediante progettazione e realizzazione delle opere di protezione scatolare del collettore S.I.TO;

di impegnare a favore di S.I.TO Società Interporto di Torino S.p.A. Codice Fiscale e Partita IVA 03717710010 (codice beneficiario 13376) l'importo di € 615.419,24 sul capitolo di spesa n. 200104 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, secondo la transazione elementare riportata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

di dare inoltre atto che è facoltà delle parti apportare modifiche non sostanziali allo schema di convenzione approvato con il presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)  
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Convenzione\_RP\_-\_RFI\_-\_SITO\_san\_luigi\_rev.\_28.11.2025.pdf
2. Convenzione\_n.\_241990\_all1.pdf
3. planimetria\_\_all2.pdf



Allegato

**CONVENZIONE PER LA RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA IL COLLETTORE FOGNARIO ESISTENTE IN ATTRAVERSAMENTO ALLA SEDE FERROVIARIA AL KM 9+430 NELL'AMBITO DELLO SCALO DI TORINO ORBASSANO E LE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FERMATA SAN LUIGI DI ORBASSANO**

TRA

**Regione Piemonte** (in seguito per brevità "Regione"), con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto il Dott. .... nato a .....il ....., domiciliato ai fini del presente Atto presso ....., nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica autorizzato alla stipulazione del presente atto con .....

E

**Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – (in seguito per brevità "RFI") con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, CAP 00161, Codice Fiscale 01585570581 - Partita I.V.A. 01008081000, R.E.A. n. 758300, rappresentata da ..... nato a ..... il ..... nella sua qualità di Referente di Progetto autorizzato alla firma del presente atto con .....

E

**S.I.TO Società Interporto di Torino S.p.A.** (in seguito per brevità "SITO") con sede in 10043 Orbassano, Codice Fiscale/Partita I.V.A.03717710010 rappresentata da ..... nato a .....il..... nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27

maggio 2025.;

di seguito, congiuntamente denominate anche le “Parti”;

PREMESSO CHE:

1. l’attraversamento dell’esistente collettore fognario (dissipatore di scarico acque bianche al Torrente Sangone) al Km 9+430 nell’ambito dello scalo di Torino Orbassano è regolato dalla Convenzione n. 24/1990 Rubrica Atti Compartimento di Torino stipulata in data 29/01/1990 (Allegato n. 1), tra l’Ente Ferrovie dello Stato Compartimento di Torino – Ufficio Finanze e Patrimonio e la società SITO;
2. all’art. 6 della Convenzione di cui al precedente punto, è stabilito che *“Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti o della proprietà ferroviaria, oppure perché ritenuto necessario per garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario, occorresse apportare variazioni od ampliamenti di qualsiasi natura all’attraversamento che forma oggetto della presente Convenzione oppure occorresse spostare l’attraversamento stesso, il S.I.TO sarà in obbligo di provvedervi a sue cure e spese, entro il termine di tempo che gli sarà prescritto dalle Ferrovie, attenendosi alle norme stabilite nel presente atto”*;
3. RFI deve realizzare la nuova Fermata San Luigi di Orbassano, della nuova Linea del Servizio Ferroviario Metropolitano SFM5, intervento previsto e finanziato dal Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti 2022-2026, Rigo P216 “Completamento Fermate SFM di Torino”;
4. il collettore fognario S.I.TO al Km 9+430 nello scalo di Torino Orbassano risulta interferente rispetto al progetto di realizzazione delle opere della nuova Fermata San Luigi di Orbassano;
5. RFI, in ragione dell’urgenza nell’addivenire alla risoluzione dell’interferenza di cui

trattasi, in quanto Committente degli interventi per la realizzazione della nuova Fermata San Luigi di Orbassano, ritiene più efficiente provvedere direttamente alla stessa, rimanendone comunque il costo integralmente a carico di S.I.TO.

6. il costo dell'intervento per la risoluzione dell'interferenza ammonta a 615.419,24 – iva compresa, come meglio specificato al successivo art. 5

**DATO ATTO CHE:**

- a. le Parti, in sede di incontro del 25/3/2025, hanno convenuto che SITO provveda alla liquidazione della somma sostenuta da RFI relativamente alla quota lavori per € 615.419,24 – iva compresa;
- b. le aree su cui ricade l'opera sono date in gestione a SITO dalla Regione in forza della convenzione REGIONE PIEMONTE – SITO SPA del 11/07//1988 – registrata all'Ufficio Atti Privati di Torino in data 12/07/1988 al. 989 con la quale viene riconosciuto a SITO il rimborso del costo dell'intervento di cui al precedente punto 6) della presente convenzione secondo le modalità previste da questa convenzione;

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse**

Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 – Oggetto**

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e S.I.TO per la risoluzione dell'interferenza tra le opere della nuova Fermata San Luigi di Orbassano e il collettore fognario S.I.TO (dissipatore di scarico acque bianche al Torrente Sangone) al Km 9+430, nell'ambito dello scalo di Torino Orbassano, mediante



progettazione e realizzazione delle opere di protezione scatolare del collettore S.I.TO.

Le opere consistono essenzialmente nella realizzazione di una opera di protezione del manufatto di cui sopra, mediante l'esecuzione di n. 2 file di pali trivellati di diametro 800 mm, realizzati in calcestruzzo armato a monte ed a valle dello stesso, con successiva realizzazione di una platea, anch'essa in calcestruzzo armato, a copertura del collettore e in appoggio ai predetti pali.

Tali opere sono succintamente rappresentate nello stralcio planimetrico allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 2)

#### **Art. 3 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione decorre dal giorno della sua sottoscrizione e scadrà ad avvenuto collaudo tecnico e amministrativo delle opere oggetto della stessa.

Il termine ultimo di scadenza è comunque fissato nel 31/12/2026.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

RFI, in ragione dell'urgenza nell'addivenire alla risoluzione dell'interferenza in oggetto e in deroga a quanto previsto all'art. 6 della Convenzione n. 24/1990, in quanto Committente degli interventi per la realizzazione della nuova Fermata San Luigi di Orbassano, assume la responsabilità della progettazione e realizzazione delle opere di risoluzione dell'interferenza di cui al precedente art. 2. La progettazione e la realizzazione delle opere a cura di RFI saranno comunque a carico di S.I.TO, in ossequio a quanto previsto nel citato art. 6 della Convenzione n. 24/1990. Le spese relative alla Direzione Lavori e al Collaudo delle opere restano a carico RFI.

#### **Art. 5- Importo delle opere**

L'importo per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, le verifiche, l'esecuzione dei lavori, ammonta a complessivi € 615.419,24 IVA e spese generali

comprese come da dettaglio sotto riportato.

Le voci che compongono il quadro economico risultano dal seguente dettaglio:

|                                          |                    |                          |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| -Progettazione e verifiche               | Euro               | 36.710,72                |
| -Importo Lavori                          | Euro               | 486.201,72               |
| -Oneri della Sicurezza                   | Euro               | 25.589,56                |
| <b><i>Somma lavori e prestazioni</i></b> | <b><i>Euro</i></b> | <b><i>548.502,00</i></b> |
| Spese Generali (2%)                      | Euro               | 10.970,04                |
| <b><i>- Somma con spese generali</i></b> | <b><i>Euro</i></b> | <b><i>559.472,04</i></b> |
| - IVA (10%)                              | Euro               | 55.947,20                |
|                                          |                    | -----                    |
| <b><i>-Totale</i></b>                    | <b><i>Euro</i></b> | <b><i>615.419,24</i></b> |
|                                          |                    | =====                    |

L'importo totale del costo a carico di S.I.TO è pari ad € 615.419,24 che verrà corrisposto a RFI previa emissione di regolare fattura.

#### **Art 6 – Impegni di RFI S.p.A.**

La progettazione, le relative verifiche la realizzazione e il collaudo delle opere di cui all'art. 2 della presente Convenzione, saranno a cura di RFI in qualità di Committente RFI sottoporrà alla condivisione di S.I.TO le caratteristiche essenziali della progettazione, alla quale la stessa RFI potrà apportare, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, le eventuali modifiche e varianti tecniche che siano ritenute necessarie, senza però alterarne le caratteristiche essenziali condivise con S.I.TO né superare l'importo del finanziamento di cui al precedente art. 5, per quanto riguarda le erogazioni da parte di S.I.TO a RFI compete la responsabilità di committenza circa la rispondenza delle opere al progetto e alle norme di legge e di buona regola

dell'arte e la loro corretta contabilizzazione. Per lo svolgimento delle attività connesse alla progettazione e realizzazione delle opere, RFI si avvarrà delle proprie Strutture Organizzative e/o di Società del gruppo Ferrovie dello Stato, mantenendo – in quest'ultimo caso – le responsabilità ad essa medesima facenti capo per la corretta attuazione della presente Convenzione, e/o di terzi.

Al termine dei lavori, RFI invierà a S.I.TO copia digitale dell'opera costruita.

S.I.TO ha facoltà di effettuare visite dei cantieri per accertare la conformità sostanziale delle opere al progetto, dandone avviso a RFI, nonché di presenziare alle eventuali prove ed ai collaudi tecnici delle strutture e dei materiali impiegati.

Al collaudo finale delle opere procederà RFI, secondo la vigente normativa.

A conclusione di tutti i lavori RFI redigerà inoltre un rendiconto finale complessivo delle opere oggetto della presente Convenzione.

Gli oneri relativi ad eventuali contenziosi con le imprese, con altri enti o con terzi per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione saranno a totale carico di S.I.TO.

Entro 180 giorni dall'avvenuto collaudo tecnico amministrativo delle opere, le Parti si impegnano a sottoscrivere apposito verbale di consegna, mediante il quale RFI consegnerà a S.I.TO le opere oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 7 – Impegni di S.I.TO**

S.I.TO si impegna ad erogare a RFI per la progettazione, le verifiche e la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione, la somma massima di Euro 615.419,24 (IVA e spese generali incluse).

L'importo di cui sopra sarà erogato da S.I.TO a RFI in unica soluzione a seguito della stipula della presente Convenzione e di emissione della fattura da parte di RFI.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico ai sensi di legge: Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CUP relativo alla presente procedura. Il Codice destinatario della SITO per la fatturazione elettronica e la relativa trasmissione al sistema SDI è: W7YVJK9. Si precisa che la fatturazione dovrà essere sottoposta al regime del C.D. “split payment” prevedendo quindi la sola evidenza dell’IVA in fattura, riportando la dicitura sulla fattura stessa “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” O “SPLIT PAYMENT” EX ART.17-TER DEL D.P.R.633/1972.

La fattura avrà scadenza 90 gg dalla data di emissione previa verifica positiva da parte della SITO della regolarità contributiva (DURC) a mezzo bonifico sul conto corrente n..... intestato a RFI e previo rilascio del relativo documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

L’eventuale ritardo fino a 30 gg nell’erogazione dei pagamenti non darà luogo alla maturazione di interessi. Dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto alla RFI SpA l’interesse di mora, al tasso legale vigente riferito al periodo interessato.

Qualora dal rendiconto finale complessivo delle opere oggetto della presente Convenzione di cui all’articolo precedente, dovesse risultare un importo inferiore a quello erogato da S.I.TO, RFI si impegna alla restituzione delle somme in eccedenza entro 180 giorni dall’invio a S.I.TO del citato rendiconto finale.

A far data dalla presa in consegna delle opere, a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all’articolo precedente, S.I.TO assume l’impegno di manlevare e tenere indenne RFI da ogni e qualsivoglia eventuale richiesta avanzata e/o intrapresa da Enti o soggetti terzi rispetto alle opere oggetto della presente Convenzione. Pertanto, S.I.TO dà atto che con la consegna delle opere da parte di RFI, la stessa ha adempiuto pienamente e regolarmente agli obblighi assunti con la presente Convenzione,

conseguentemente dichiara di non avere null'altro a pretendere e di essere completamente tacitata e soddisfatta con riferimento a quanto previsto e stabilito negli accordi tutti intercorsi, rinunciando espressamente ad ogni e qualsivoglia pretesa, ragione o azione direttamente a tali accordi riconducibile, e/o connessa.

#### **Art. 8 – Impegni della Regione**

La Regione si impegna ad erogare a S.I.TO la somma massima di Euro 615.419,24 (comprensiva di IVA e spese generali incluse) previa emissione di regolare fattura alla Regione Piemonte.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico ai sensi di legge. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CUP J74J17000010001 relativo alla presente procedura. Il Codice destinatario della Regione Piemonte per la fatturazione elettronica e la relativa trasmissione al sistema SDI è: J9FDBP. La fattura dovrà essere emessa applicando il regime del c.d. “split payment” ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R.633/1972.

L’importo di cui sopra sarà erogato da Regione a S.I.TO in unica soluzione a seguito della stipula della presente Convenzione e di attestazione circa la corrispondenza delle opere eseguite al progetto condiviso con SITO.

La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a S.I.TO, i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

#### **Art. 9 – Proprietà dei manufatti e manutenzione**

Le opere realizzate restano di proprietà della Regione Piemonte e restano affidate in gestione a S.I.TO, su cui graveranno gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria futuri che restano disciplinati dalle Convenzioni citate nelle premesse tra SITO e REGIONE e SITO E RFI.

Per il canone annuo gravante sull'attraversamento, e per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione, mantiene validità la Convenzione tra Ente Ferrovie dello Stato Compartimento di Torino – Ufficio Finanze e Patrimonio e S.I.TO Società Interporto di Torino S.p.A. n. 24/1990 Rubrica Atti Compartimento di Torino in data 29/01/1990, citata nelle premesse.

#### **Art. 10 – Stipulazione e registrazione**

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e tasse normali della presente Convenzione sono a carico di S.I.TO.

L'esecuzione delle prestazioni e dei lavori, oggetto della presente Convenzione, viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'I.V.A., per cui la registrazione della Convenzione stessa, da effettuarsi solo in caso d'uso, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa giusto il disposto dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86, n° 131.

Le Parti si impegnano altresì all'aggiornamento della Convenzione vigente che regola l'attraversamento.

#### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le Parti si assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

#### **Art. 12 - Riservatezza e utilizzo dei dati**

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i dati, le informazioni, gli studi e ogni altra informazione che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

Le Parti si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non utilizzare in

alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi della controparte che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

È fatto divieto alle Parti, se non previo accordo tra le Parti, di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù della presente Convenzione.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata della presente Convenzione e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione della presente Convenzione.

#### **Art. 13- Clausola di integrità**

Regione Piemonte gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel PIAO 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31.01.2025, per il triennio 2025-2027 e nel codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13.07.2015.

RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

SITO ha adottato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (...) e il Codice Etico e di Comportamento (...) che dichiara comprendere i principi, i contenuti e le finalità della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei rispettivi strumenti adottati e di aver ben compreso i principi, le finalità e gli impegni assunti da ciascuna delle altre Parti in relazione ai citati documenti, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti.

Le parti convengono che l'inosservanza, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni contenute nei documenti sopra citati, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

RFI S.p.A. e SITO prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del PIAO 2024-2026 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Segnalazione di condotte illecite”, disponibile all'indirizzo internet <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione-condotte-illecite> e sulla piattaforma Whistleblowing, disponibile all'indirizzo <https://segnalazioni.regione.piemonte.it>.

Regione Piemonte e SITO prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere ad RFI S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-egovernance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html>, e nella sezione “FAQ



Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

Regione Piemonte e RFI S.p.A. prendono atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a SITO ai sensi e per gli effetti del Modello 231 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Procedura segnalazione illeciti”, disponibile all’indirizzo internet [www.sitospa.it](http://www.sitospa.it)

#### **Art. 14 - Controversie e Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza o conseguenza della presente convenzione, ivi comprese quelle attinenti all’interpretazione, alla validità, all’efficacia e all’esecuzione della stessa, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Torino.

#### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (anagrafici e di contatto) riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte forniti in occasione delle attività connesse al presente atto verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità inerenti alla convenzione (base giuridica: contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica: legale). I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

I dati personali raccolti nell’ambito del presente atto saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.

Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente atto.

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna Parte si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui le attività previste dal presente atto comportino un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a concordare, anche contrattualmente, i reciproci diritti ed obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

In particolare, le Parti concordano che, nel caso in cui, nell'ambito delle attività previste dal presente atto, verranno trattati dati personali da una Parte (Responsabile del trattamento) per conto dell'altra ( Titolare del trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile verranno disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo di Data Protection ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (laddove non già disciplinato dalle Parti da precedente atto).

Dati di contatto di Titolari e DPO.

Per l'esecuzione del presente atto, i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei

rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Piemonte:

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail [titolaretrattamento@rfi.it](mailto:titolaretrattamento@rfi.it), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@rfi.it](mailto:protezionedati@rfi.it).

Per SITO:

Titolare del Trattamento è .....

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [pabli@pec.it](mailto:pabli@pec.it)

#### **Art. 16 - Know-how**

In base alla ripartizione dei ruoli, e salvo diverso specifico accordo scritto, l'insieme delle conoscenze (informazioni, documentazione, software) ed i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di ciascuna Parte, preesistenti alla sottoscrizione della presente Convenzione e/o comunque sviluppati e/o acquisiti da detta Parte, indipendentemente dall'oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà di detta Parte.

#### **Art. 17 - Conflitto di interessi**

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento della Convenzione medesima. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione della Convenzione dovessero

insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra che procederà alle valutazioni del caso.

Nell'ipotesi in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 18 - Invalidità**

La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nella presente Convenzione non comporterà la nullità o invalidità della Convenzione nel suo complesso o delle rimanenti pattuizioni in esso contenute, che dovranno essere interpretate in modo da rispettare l'intento originario delle Parti.

Le disposizioni della presente Convenzione devono ritenersi sostituite, abrogate o automaticamente disapplicate se il contenuto relativo è incompatibile con le disposizioni legali e regolamentari o con qualsiasi modifica introdotta dalle Parti.

#### **Art. 19 - Modifiche ed integrazioni, domicilio e comunicazioni**

È richiesta la forma scritta per la validità di qualsivoglia modifica e/o integrazione alla presente Convenzione.

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, il domicilio delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali variazioni della sede legale dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte agli indirizzi di seguito indicati.

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, ogni comunicazione tra le Parti,

relativa alla presente Convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Per Regione Piemonte: [investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it](mailto:investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it)

Per RFI: [rfi-din-dino.to@pec.rfi.it](mailto:rfi-din-dino.to@pec.rfi.it);

Per SITO: [sitospa@pec.it](mailto:sitospa@pec.it)

Il presente Atto consta di n. 19 articoli, 16 pagine e viene firmato digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Regione Piemonte

.....

Per RFI S.p.A.

.....

Per S.I.TO

.....

+

4188 / 88

ENTE FERROVIE DELLO STATO

COMPARTIMENTO DI TORINO

UFFICIO FINANZE E PATRIMONIO

-----

C O N V E N Z I O N E

con il S.I.TO Società Interporto di Torino S.p.A.  
per regolare il consenso ad attraversare con  
un manufatto scatolare per dissipatore di sca-  
rico acque bianche al torrente Sangone, l'asta  
di estrazione del nuovo Smistamento di Orbassano  
al Km. 9+ 430.

P R E M E S S O

- che il S.I.TO Società Interporto di Torino S.p.A.  
ha fatto domanda all'Ente Ferrovie dello Stato  
per ottenere il consenso di attraversare con  
un manufatto scatolare per dissipatore di sca-  
rico acque bianche al torrente Sangone, l'asta  
di estrazione del nuovo Smistamento di Orbassano  
al Km. 9+ 430;
- che l'Ente Ferrovie dello Stato ha accolto  
tale domanda, subordinatamente a determinati patti  
e condizioni e che vuolsi ciò far constare median-  
te regolare Convenzione,

F R A

- L'Ente Ferrovie dello Stato e per esso il sig.

PIRELLA ANTONINO ROGO VALLELUNGA PRATADENO AL

25/2/50 Dirigente, Capo dell'Ufficio Finanze e Patrimonio del Comp.to di Torino come da deliberazione D6.106/D-SO.RS in data 18/10/1989, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferitegli con deliberazione n.309 del 13/7/88 del C.di Amministrazione e n. 310/P del 13/8/88 del Presidente dell'Ente confermate con deliberazione n. A.S/1 del 3 dicembre 1988 dello Amministratore Straordinario.

E

- Il S.I.TO Società Interporto di Torino S.p.A. che, in seguito per brevità, verrà denominato semplicemente "S.I.TO" rappresentato dal sig. LOMBARDO dott.Fedele nato a Chianocco (TO) il 10/8/1925 in qualità di Presidente, come risulta dalla delibera del Consiglio di Am.ne del 25/9/1987, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1

L'Ente Ferrovie dello Stato, che in seguito per brevità verrà denominato semplicemente "Ferrovie" per quanto lo riguarda, consente al S.I.TO di attraversare con un manufatto scotolare per dissipatore di scarico acque bianche al torrente Sangone l'asta di estrazione del nuovo

Smistamento di Orbassano, con le modalità e caratteristiche risultanti dai disegni che si allegano alla presente Convenzione per formarne parte integrante e contestuale.

-3-

## ARTICOLO 2

La sede ferroviaria verrà attraversata da una fognatura formante con l'asse dei binari un angolo di 90°.

Il manufatto a struttura scatolare prefabbricato in cemento armato, avrà una lunghezza di canna di m.96,5 e dimensioni interne di m. 2,10 di larghezza per m. 3,50 di altezza, inoltre avrà uno spessore della platea di cm.50 ed uno spessore dei piedritti e della soletta di cm.40.

Il conglomerato cementizio costituente il manufatto dovrà avere una resistenza caratteristica non inferiore a  $R_{bK} 25 \text{ N/mm}^2$ , l'armatura dovrà essere formata da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo De B 44 K, controllato in stabilimento.

Il manufatto verrà costruito fuori opera e successivamente traslato e infisso mediante spinta oleodinamica, sotto la sede ferroviaria ad una profondità di m.12 misurata tra il pia-



no del ferro e l'estradosso della soletta.

Durante l'infissione del manufatto nella sede ferroviaria dovrà essere garantito il mantenimento della direzione assegnata sia in senso planimetrico che altimetrico in modo che, al termine delle operazioni di varo, non si abbia una deviazione sia orizzontale che in verticale dell'asse longitudinale, rispetto alla posizione di progetto, superiore al 2% (due per cento) della lunghezza di canna.

Le pendenze trasversali del manufatto a posizionamento avvenuto, non dovranno comunque risultare superiore al 2‰ (due per mille).

Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedire, durante le operazioni di scavo e di avanzamento, franamenti del terreno che possono determinare cedimenti dei binari e danni alle opere sovrastanti e latitanti la zona dei lavori.

Per quanto riguarda le operazioni di varo del monolite, dovrà essere inviata alle Ferrovie, insieme ai disegni e calcoli, il programma secondo il quale si intende provvedere alle suddette operazioni di varo.

Questo programma dovrà riportare l'appro-

vazione delle Ferrovie, che si riservano di introdurre tutte le variazioni che esse riterranno necessarie per assicurare, con ampia garanzia, la perfetta riuscita delle operazioni.

Tutte le opere realizzate dalle Ferrovie nella Zona, dovranno essere salvaguardate o ripristinate da manomesse.

### ARTICOLO 3

Tutti i lavori occorrenti per le opere di cui sopra, verranno eseguiti a cura, spese e responsabilità del S.I.TO ma sotto la sorveglianza degli agenti delle Ferrovie e secondo le prescrizioni di tempo e di luogo e di modo che saranno date dagli agenti medesimi.

Tutti i lavori eventualmente necessari per mantenere la continuità e la sicurezza dell'esercizio della ferrovia verranno eseguiti direttamente dalle Ferrovie a spese del S.I.TO il quale dovrà anticiparne l'importo corrispondente con l'aumento del 10% (dieci per cento) per quota di spese generali più I.V.A.

Per il rimborso delle spese che le Ferrovie dovranno incontrare per la sorveglianza dei lavori da eseguirsi direttamente dal S.I.TO e per la vigilanza speciale del tratto di li-

nea ferroviaria interessata dai lavori stessi, nonché per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 4, il S.I.TO medesimo ha versato sul C/C Postale n. 381103, intestato a ENTE FERROVIE DELLO STATO-  
CENTO INTROITI/U.R.C. TORINO presso Servizio Tesoreria-Istituto Bancario S.Paolo di Torino-P.za S.Carlo 156-Torino- la somma di L. 6.414.700 (lire seimilioni quattrocentoquattordicimilasettecento) + I.V.A. salvo conguaglio a lavori ultimati, come da ricevuta n. 272 in data 1/12/88 rilasciata dall'Ufficio Postale di Torino.

#### ARTICOLO 4

Ultimati i lavori oggetto della presente Convenzione, dovrà essere effettuata, dietro domanda del S.I.TO ed in concorso con un suo rappresentante, una visita da parte di un funzionario delle Ferrovie al fine di constatare la regolare esecuzione dei lavori medesimi, senza di che non sarà possibile ottenere l'esercizio dell'attraversamento.

#### ARTICOLO 5

Il S.I.TO a sua cura, spese e responsabilità, provvederà all'accurata e completa manutenzione di tutte le opere oggetto della pre-

Le Ferrovie si riservano però il diritto di far sorvegliare dai propri agenti i predetti lavori di manutenzione e la relativa spesa, aumentata del 10% (dieci per cento) per spese generali sarà loro rimborsata a piè di lista dal S.I.TO stesso.

Prima di procedere ai lavori di manutenzione, il predetto S.I.TO dovrà darne avviso per iscritto alle Ferrovie ed ottenere da queste l'autorizzazione.

Qualora il S.I.TO non provvedesse con la dovuta sollecitudine e diligenza alla manutenzione delle opere interessanti la sede ferroviaria o non ottemperasse agli inviti che gli venissero fatti in proposito dalle Ferrovie, queste potranno provvedervi direttamente senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione del servizio dell'attraversamento ed a tutte maggiori spese del S.I.TO stesso.

#### ARTICOLO 6

QUANDO In qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti o della proprietà ferroviaria, oppure perchè ritenuto necessario per garantire la sicurezza dello

esercizio ferroviario, occorresse apportare variazioni od ampliamenti di qualsiasi natura all'attraversamento che forma oggetto della presente Convenzione oppure occorresse spostare l'attraversamento stesso, il S.I.T<sup>o</sup> sarà in obbligo di provvedervi a sue cure e spese, entro il termine di tempo che gli sarà prescritto dalle Ferrovie, attenendosi alle norme stabilite nel presente atto.

#### ARTICOLO 7

Nessun diritto avrà il S.I.T<sup>o</sup> sul terreno ferroviario come pure nessun diritto esso avrà di transitare lungo ed attraverso la sede ferroviaria, rimanendo ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

#### ARTICOLO 8

Il S.I.T<sup>o</sup> si obbliga a tenere le Ferrovie sollevate ed indenni da qualunque danno che potesse derivare alla proprietà ferroviaria, alle persone ed alle cose a causa di incidenti dipendenti, sia dalla costruzione e manutenzione delle opere costituenti l'attraversa-

mento, sia dall'esercizio del medesimo, come pure a tenerle sollevate da ogni reclamo od azione che pervenisse loro da terzi per il fatto della presente Convenzione.

Le Ferrovie, per contro, non assumono responsabilità di sorta per danni di qualunque natura, che potessero derivare all'impianto del S.I.T<sup>o</sup> costituente l'attraversamento, ed alle persone a causa dell'esercizio della Ferrovia, compresa la trazione elettrica, ed il S.I.T<sup>o</sup> medesimo rinuncia fin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo e così pure per eventuali sospensioni dello esercizio dell'attraversamento.

Si dichiara, ad abbondanza, che le responsabilità del S.I.T<sup>o</sup> non vengono, anche per quanto riguarda l'idoneità delle opere attraversanti la sede ferroviaria, in alcun modo diminuite dall'accettazione, da parte delle Ferrovie, del progetto qui allegato, nè dalle prescrizioni che esse impartissero per l'esecuzione dei lavori o dal loro intervento nelle visite di cui alla presente Convenzione.

#### ARTICOLO 9

La presente Convenzione decorre dal 1<sup>o</sup>

gennaio 1988 ed avrà durata indeterminata.

Il S.I.T<sup>o</sup> si riserva la facoltà di rinunciare all'attraversamento oggetto della presente Convenzione, dando un preavviso di tre mesi alle Ferrovie, obbligandosi a rimettere in pristino la sede ferroviaria a propria cura e spese, seguendo le prescrizioni che all'uopo gli saranno date dai competenti Uffici Ferroviari.

Obbligo analogo impegnerà il S.I.T<sup>o</sup> nel caso che venga a cessare la necessità dello attraversamento di cui alla presente Convenzione.

#### ARTICOLO 10

A compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti alle Ferrovie in conseguenza dell'autorizzazione di cui alla presente Convenzione il S.I.T<sup>o</sup> ha versato la somma di L. 3.315.000 (lire tremilaitrecentoquindicimila) + I.V.A. come risulta dalla stessa ricevuta di cui all'articolo 3., corrispondente alla sommatoria del valore attuale al tasso del 5% (cinque per cento) del canone annuo di L. 442.000 (lire quattrocentoquarantaduemila) per il primo novennio di validità del presente Atto.

Per i successivi novenni il S.I.T. verserà, salvo conguagli derivanti dalla revisione di cui in appresso, entro il giorno 5 (cinque) del mese di gennaio dell'inizio di ogni novennio; l'importo versato per il novennio precedente.

Il versamento dovrà essere eseguito indipendentemente dal ricevimento in tempo utile dell'apposito bollettino da parte del competente Ufficio Ragioneria F.S.; in tal caso il versamento stesso dovrà essere effettuato sul C/C postale n. 381103 intestato a Ente Ferrovie dello Stato-Fondo Introiti/U.R.C.Torino presso Servizio Tesoreria-Istituto Bancario S. Paolo di Torino-piazza S.Carlo, 156-Torino utilizzando i normali bollettini di versamento reperibili presso gli Uffici Postali precisandone sul retro, la causale.

Resta convenuto che allo scadere di ogni novennio il canone sarà revisionato tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo nazionale della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

Pertanto il canone sarà variato dalle Fer



rovie nella stessa misura percentuale in cui l'indice del costo della vita del mese di ottobre precedente alla scadenza dei predetti periodi novennali risulterà modificato rispetto all'analogo indice del mese di ottobre 1987 precedente alla data di decorrenza della validità della presente Convenzione.

Le eventuali variazioni del canone, accertate in sede di revisione, saranno dalle Ferrovie portate a conoscenza del S.I.T. con lettera raccomandata con A.R. con la quale verrà pure precisata la somma definitiva corrispondente all'anticipazione del canone per il novennio in esame e non comporteranno né per la loro applicazione, né per il versamento richiesto alcuna stipulazione di atto formale in quanto il S.I.T. stesso dichiara fin da ora di accettare la misura di dette variazioni e le modalità del pagamento.

In caso di ritardo nei pagamenti del canone il S.I.T. pagherà senza bisogno di diffida, gli interessi di mora.

Il tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento è quello fissato dalle Ferrovie vigente all'atto della costituzione in

Detto tasso é determinato in rapporto alla variazione del più basso tasso d'interesse richiesto dalle Banche, stabilito dall'Associazione Bancaria Italiana.

E' fatta comunque salva la facoltà per le Ferrovie, in caso di mancato o ritardato pagamento del canone, di revocare l'autorizzazione di cui al presente atto senza l'obbligo di preavviso o senza pregiudizio dei provvedimenti e delle azioni per il recupero dei canoni e di quanto altro fosse dovuto.

#### ARTICOLO 11

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il S.I.TO ha depositato alla Cassa Depositi e Prestiti - sede di Torino - la somma di L. 1.350.000 (lire unmilionetrecentocinquantamila) in numerario, come da dichiarazione n. 933 e n° 419815 di posizione in data 9/8/1988 esibita in visione alle Ferrovie.

Le Ferrovie medesime non daranno il consenso allo svincolo ed alla restituzione del deposito se non nel caso in cui venga risolta, per qualsiasi motivo, la presente Convenzione

e non vi siano contestazioni al riguardo.

Rimane stabilito che qualora le Ferrovie avessero a constatare inadempienze agli obblighi del S.I.T.º assunti con la presente Convenzione, le Ferrovie stesse avranno la facoltà di procedere all'incameramento del deposito di cui sopra, senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziario, salvo ogni altra azione per il recupero di quanto altro fosse loro dovuto a qualsiasi titolo in dipendenza del presente consenso e delle inadempienze da parte del S.I.T.º stesso.

Le Ferrovie per il completo soddisfacimento del proprio credito, potranno inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziario, anche degli interessi maturati e non riscossi alla data del relativo provvedimento.

A semplice richiesta delle Ferrovie, da effettuarsi con lettera raccomandata con A.R. il deposito cauzionale di cui sopra, potrà essere aumentato in relazione alle variazioni del canone previsto dal precedente articolo.

Il S.I.T.º dichiara fin da ora di accettare la misura della suddetta eventuale integrazione.

## ARTICOLO 12

-15-

La facoltà che forma oggetto della presente Convenzione, non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, cedersi o passare ad altri, nè in tutto nè in parte, senza l'assenso scritto delle Ferrovie.

## ARTICOLO 13

Sono a totale carico del S.I.TO le spese di stipulazione, di scritturazione e delle copie occorrenti per la presente Convenzione, nonché le spese postali per gli avvisi di debito e credito.

La presente Convenzione ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 é soggetta a registrazione solo in caso d'uso, la cui spesa, in tale eventualità, farà carico al S.I.TO.

La presente Convenzione verrà redatta in carta semplice ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni (Tabella Allegato B art. 16) e della Legge 17/5/1985 n. 210 (articolo 24 primo comma).

## ARTICOLO 14

Le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite

alla cognizione del Tribunale di Torino.

**ARTICOLO 15**

Le Ferrovie si riservano la facoltà di revocare la presente Convenzione qualora il S.I.T. non abbia eseguito i lavori di cui all'articolo 2 entro un anno dalla data di autorizzazione ad eseguirli.

Il S.I.T. dichiara che il proprio numero di codice fiscale è: 03717710010.

**ARTICOLO 16**

La presente Convenzione, è valida ed impegnativa per entrambe le Parti contraenti.

Fatta in tre originali.

Torino, 29 GEN. 1990 PER IL S.I.T. S.p.A.

IL PRESIDENTE

PER L'ENTE FERROVIE DELLO STATO

UFFICIO AMM.NE-CONTROLLO DI GESTIONE-ISPETTORATO

Prenotazione Entrata L.3315000

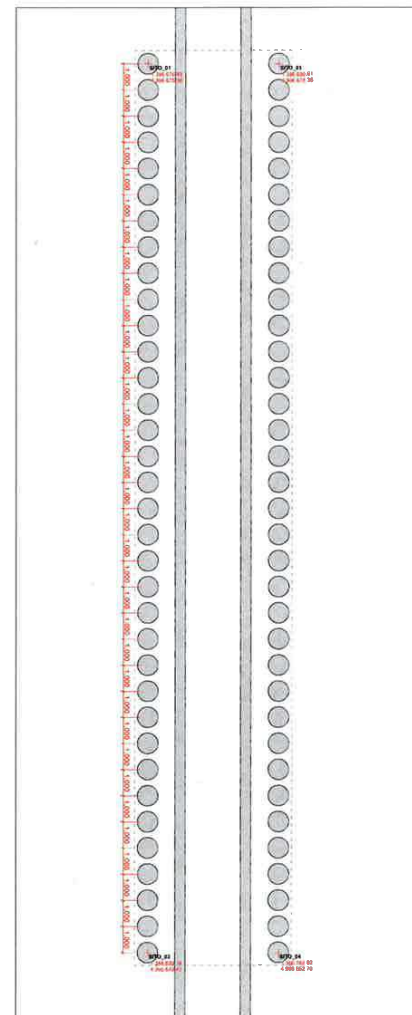
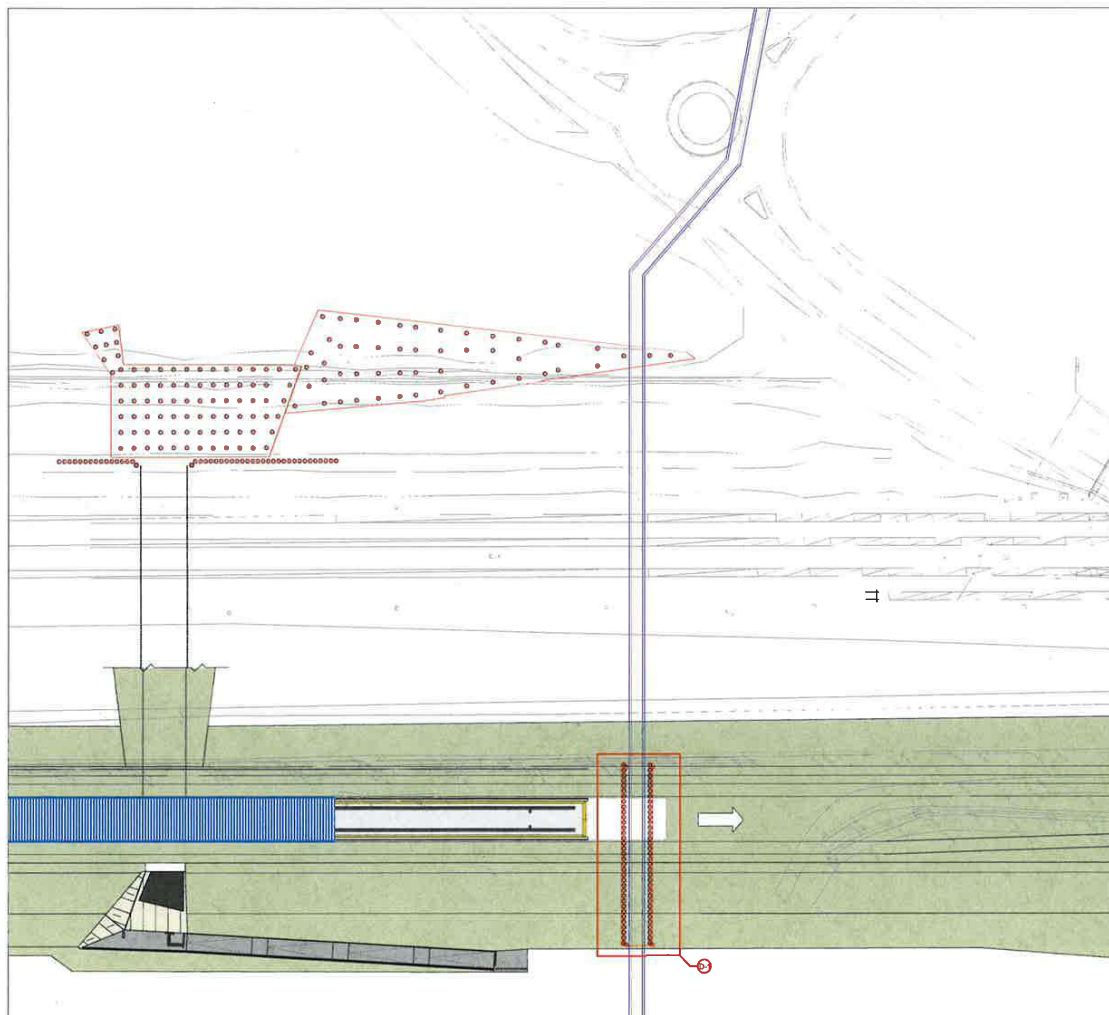
Cap. 181 Part. 1060 exerc. 1988

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
salvo caso d'uso

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL CAPO REPARTO





| Coordinate pali |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Codice          | coord. X   | coord. Y   |
| SITO_01         | 1386676,83 | 4986675,08 |
| SITO_02         | 1386699,14 | 4986649,42 |
| SITO_03         | 1386680,61 | 4986678,36 |
| SITO_04         | 1386702,92 | 4986652,70 |

[illegible]